SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2016, n. **214**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-*ter*. Il comma 2-*bis* non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-*quater*. Ai fini di cui al comma 2-*bis* non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

ACCORDO

su un tribunale unificato dei brevetti

(2013/C 175/01)

GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni;

CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficoltà nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;

CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;

CONSIDERANDO che, in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012 [1], i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata;

DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonché di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea;

[1] Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtù del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto;

CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE;

CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione può quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione;

RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 [1] relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Tribunale unificato dei brevetti

È istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Il tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo;

b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;

c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;

[1] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;

e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;

h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 ([1]) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 ([2]);

i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;

j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a qualsiasi:

a) brevetto europeo con effetto unitario;

b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto;

c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e

d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.

([1]) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

([2]) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 4

Status giuridico

1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.

2. Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello che è eletto conformemente allo statuto.

Articolo 5

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del tribunale è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 ([3]) (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

2. La responsabilità extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 ([4]) (Roma II), è disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.

3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 è quello dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno.

CAPO II

Disposizioni istituzionali

Articolo 6

Tribunale

1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.

Articolo 7

Tribunale di primo grado

1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.

([3]) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica.

([4]) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.

2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

3. Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.

4. Un'ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è superiore a quattro.

5. Una divisione regionale è istituita per due o più Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale può tenere udienze in più luoghi.

Articolo 8

Composizione dei collegi del tribunale di primo grado

1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici.

2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o più procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.

4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che è assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, può presentare tale richiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.

Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico è assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico può essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a).

6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti differenti.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

Articolo 9

Corte d'appello

1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente all'articolo 18.

2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti differenti.

3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto.

5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.

Articolo 10

Cancelleria

1. È istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa è gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria è accessibile al pubblico.

2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.

3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.

4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.

Articolo 11

Comitati

Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.

Articolo 12

Comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualità di osservatore.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.

4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

Articolo 13

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio è tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.

4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

Articolo 14

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo:

a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale;

b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'articolo 19; e

c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato è rinnovabile.

3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.

4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

CAPO III

Giudici del tribunale

Articolo 15

Criteri di eleggibilità per la nomina dei giudici

1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente.

3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili in materia di controversie brevettuali.

Articolo 16

Procedura di nomina

1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.

2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.

3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.

Articolo 17

Indipendenza dei giudici e imparzialità

1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonché i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.

4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.

5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.

Articolo 18

Pool di giudici

1. È costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.

2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.

3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.

Articolo 19

Quadro di formazione

1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche è istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalità sono indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a Budapest.

2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti aspetti:

a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali;

b) miglioramento delle conoscenze linguistiche;

c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti;

d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;

e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.

3. Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.

CAPO IV

Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti

Articolo 20

Primato e rispetto del diritto dell'Unione

Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato.

Articolo 21

Domande di pronuncia pregiudiziale

Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale.

Articolo 22

Responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione

1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.

2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, dinanzi all'autorità competente di tale Stato membro contraente.

Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, in uno Stato membro contraente, esso può proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorità competente di detto Stato membro contraente.

L'autorità competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dall'autorità competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui è stata promossa l'azione.

3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalità che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.

Articolo 23

Responsabilità degli Stati membri contraenti

Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente.

CAPO V

Fonti del diritto e diritto sostanziale

Articolo 24

Fonti del diritto

1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:

a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 ([1]);

b) sul presente accordo;

c) sulla CBE;

d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e

e) sul diritto nazionale.

([1]) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.

2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile è determinata:

a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o

b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o

c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.

3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.

Articolo 25

Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:

a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;

b) utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;

c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto.

Articolo 26

Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25.

3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 27

Limiti degli effetti di un brevetto

I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;

b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;

c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali;

d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE [1], o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE [2] in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive;

e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;

f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;

(1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica.

g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;

h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 [1], quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;

i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 [2];

j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attività agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale;

k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE [3], in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità; e

l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE [4].

[1] Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

[2] Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

[3] Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva modifica.

[4] Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 28

Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione

Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione.

Articolo 29

Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo

I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

Articolo 30

Effetti dei certificati protettivi complementari

Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.

CAPO VI

Competenza internazionale

Articolo 31

Competenza internazionale

La competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano) [5].

Articolo 32

Competenza del tribunale

1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;

b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;

[5] Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni successiva modifica.

c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;

d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;

e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;

f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;

g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;

h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e

i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

Articolo 33

Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado

1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi:

a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o

b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.

Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera b) del primo comma.

Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la loro sede di attività al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.

Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), è pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.

Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si è verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.

Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a più divisioni differenti, è competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione inammissibile conformemente al regolamento di procedura.

3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), può essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la facoltà di:

a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione;

b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o

c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per decisione.

4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.

5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), è pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione locale o regionale interessata ha la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale è sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione è stata avviata dinanzi alla divisione centrale.

7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.

8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale può sospendere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 34

Ambito di applicazione territoriale delle decisioni

Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto.

CAPO VII

Mediazione e arbitrato in materia di brevetti

Articolo 35

Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.

2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.

4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

PARTE II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 36

Bilancio del tribunale

1. Il bilancio del tribunale è finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio è in pareggio.

2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate.

3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentità, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali è riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentità.

4. Se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.

Articolo 37

Finanziamento del tribunale

1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto.

Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del tribunale.

3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore è calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo.

Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.

4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.

Articolo 38

Finanziamento del quadro di formazione dei giudici

Il quadro di formazione dei giudici è finanziato dal bilancio del tribunale.

Articolo 39

Finanziamento del centro

Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio del tribunale.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 40

Statuto

1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale.

2. Lo statuto è allegato al presente accordo. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.

3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale è organizzato nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

Articolo 41

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale. Esso è conforme al presente accordo e allo statuto.

2. Il regolamento di procedura è adottato dal comitato amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate. È richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilità del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione.

Il regolamento di procedura può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo né lo statuto.

3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualità e che i procedimenti sono organizzati nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilità dei procedimenti per le parti.

Articolo 42

Proporzionalità ed equità

1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalità adeguate alla loro importanza e complessità.

2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

Articolo 43

Gestione delle cause

Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui è investito conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.

Articolo 44

Procedure elettroniche

Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 45

Procedimenti pubblici

I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

Articolo 46

Capacità giuridica

Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacità processuale dinanzi al tribunale.

Articolo 47

Parti

1. Il titolare di un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.

2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purché quest'ultimo sia stato preliminarmente informato.

3. Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di licenza lo preveda espressamente.

4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto è autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.

5. La validità di un brevetto non può essere contestata mediante un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validità di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.

6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.

7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 48

Rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.

2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.

3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale è tenuto dal cancelliere.

4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.

5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunità necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.

6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non è richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

CAPO II

Lingua dei procedimenti

Articolo 49

Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado

1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua ufficiale dell'Unione europea che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o più lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale.

3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.

4. Previo accordo delle parti il collegio competente può, per motivi di praticità ed equità, decidere di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.

5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, può decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessità di uno specifico regime di traduzione e interpretariato.

6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.

Articolo 50

Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello

1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.

3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.

Articolo 51

Altre disposizioni relative alle lingue

1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione.

2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento

3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze:

a) la competenza è affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e

b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e

c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.

CAPO III

Procedimenti dinanzi al tribunale

Articolo 52

Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale

1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.

2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.

3. La procedura orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale può prescindere dall'audizione.

Articolo 53

Mezzi di prova

1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:

a) audizione delle parti;

b) domanda di informazioni;

c) produzione di documenti;

d) audizione di testimoni;

e) perizie;

f) ispezioni;

g) prove o esperimenti comparativi;

h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).

2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario.

Articolo 54

Onere della prova

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.

Articolo 55

Inversione dell'onere della prova

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, è considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.

3. Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

CAPO IV

Competenze del tribunale

Articolo 56

Competenze generali del tribunale

1. Il tribunale può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e può subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.

2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilità di essere ascoltate purché ciò sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.

Articolo 57

Periti del tribunale

1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale può in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.

2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco è tenuto dal cancelliere.

3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialità. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale.

4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

Articolo 58

Protezione delle informazioni riservate

Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.

Articolo 59

Ordine di presentare elementi di prova

1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.

2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 60

Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.

3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale può, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.

4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non è presente in persona, ma può essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale.

5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.

8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale può ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione.

Articolo 61

Decisioni di blocco dei beni

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio.

2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

Articolo 62

Misure provvisorie e cautelari

1. Il tribunale può emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.

2. Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione.

3. Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione.

4. Il tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

Articolo 63

Ingiunzioni permanenti

1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale può anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.

2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 è oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.

Articolo 64

Misure correttive nei procedimenti per violazione

1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale può ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti.

2. Tali misure comprendono:

a) una dichiarazione di violazione;

b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;

c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;

d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o

e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.

3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.

4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volontà dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonché degli interessi dei terzi.

Articolo 65

Decisione sulla validità di un brevetto

1. Il tribunale decide in merito alla validità di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.

2. Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.

3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è revocato parzialmente.

4. Nella misura in cui un brevetto è stato revocato, esso è considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE.

5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.

Articolo 66

Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale può esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.

2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.

Articolo 67

Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni

1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale può ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente:

a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;

b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e

c) dell'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.

2. Il tribunale può, conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che:

a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;

b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività controverse; o

c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi,

di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Risarcimento del danno

1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.

2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.

3. Allorché il tribunale fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione; o

b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione.

4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.

Articolo 69

Spese giudiziarie

1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.

2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte.

4. Su richiesta del convenuto il tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.

Articolo 70

Spese processuali

1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese processuali.

2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo disposizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non abbia versato le spese processuali può essere esclusa dall'ulteriore partecipazione al procedimento.

Articolo 71

Gratuito patrocinio

1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento può chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.

2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.

3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entità del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.

Articolo 72

Prescrizione

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine.

CAPO V

Appelli

Articolo 73

Appello

1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione.

2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:

a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;

b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):

   i) unitamente all'appello contro la decisione; o

   ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.

3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di primo grado può riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.

4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

Articolo 74

Effetti di un appello

1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa senza indugio.

2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo.

3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza avverso la quale si è proposto appello.

Articolo 75

Decisione in secondo grado e rinvio

1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 è fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello può, in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinché esso decida.

2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo è vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.

CAPO VI

Decisioni

Articolo 76

Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato

1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede più di quanto sia stato richiesto.

2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

3. Il tribunale valuta le prove in piena libertà e indipendenza.

Articolo 77

Requisiti di forma

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.

2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella lingua del procedimento.

Articolo 78

Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio conformemente allo statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi giudice del collegio può, in circostanze eccezionali, esprimere un parere dissenziente.

Articolo 79

Transazione

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.

Articolo 80

Pubblicazione delle decisioni

Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.

Articolo 81

Riesame

1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale può essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze:

a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta può essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o

b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.

2. Una richiesta di riesame è depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.

3. Se la richiesta di riesame è fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.

4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

Articolo 82

Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze

1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale.

2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.

3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale può essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 83

Regime transitorio

1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo.

3. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

4. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.

2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).

3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.

4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 85

Funzioni del depositario

1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari o aderenti.

2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c) la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Articolo 86

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata illimitata.

Articolo 87

Revisione

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonché alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualità delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale.

2. Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione.

3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

Articolo 88

Lingue dell'accordo

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.

Articolo 89

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore.

2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,
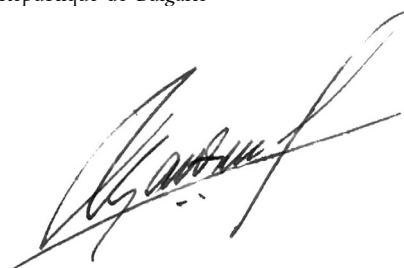
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
For the Kingdom of Belgium

За Република България
Für die Republik Bulgarien
For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
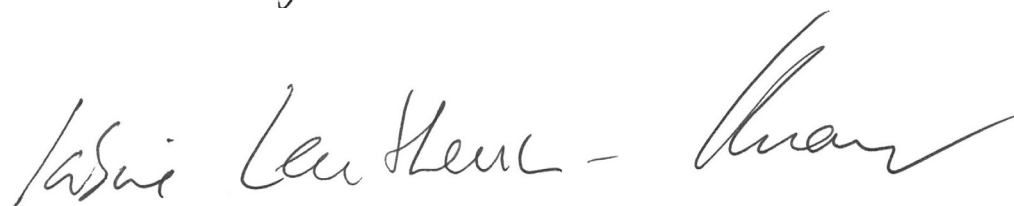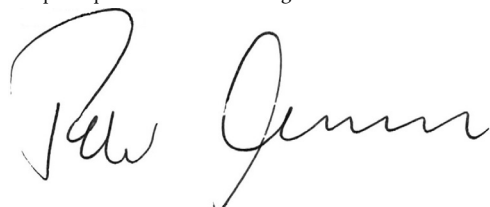
Za Českou republiku
Für die Tschechische Republik
For the Czech Republic
Pour la République tchèque

For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume du Danemark

Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne

Eesti Vabariigi nimel
Für die Republik Estland
For the Republic of Estonia
Pour la République d'Estonie
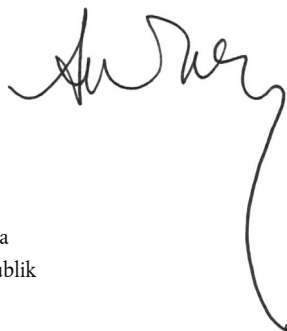
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Für Irland
Pour l'Irlande

Για την Ελληνική Δημοκρατία
Für die Hellenische Republik
For the Hellenic Republic
Pour la République hellénique
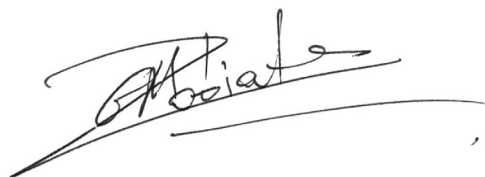
Pour la République française
Für die Französische Republik
For the French Republic

Per la Repubblica italiana
Für die Italienische Republik
For the Italian Republic
Pour la République italienne

Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Für die Republik Zypern
For the Republic of Cyprus
Pour la République de Chypre

Latvijas Republikas vārdā –
Für die Republik Lettland
For the Republic of Latvia
Pour la République de Lettonie

Lietuvos Respublikos vardu
Für die Republik Litauen
For the Republic of Lithuania
Pour la République de Lituanie

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Für das Grossherzogtum Luxemburg
For the Grand Duchy of Luxembourg
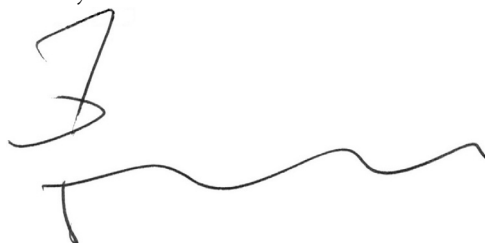
Magyarország részéről
Für Ungarn
For Hungary
Pour la Hongrie

Ghal Malta
Für Malta
For Malta
Pour Malte
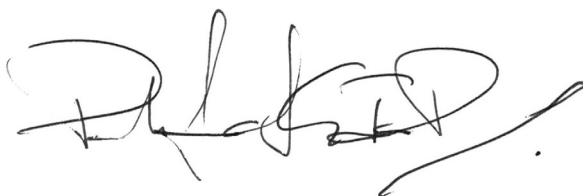
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für das Königreich der Niederlande
For the Kingdom of the Netherlands
Pour le Royaume des Pays-Bas

Für die Republik Österreich
For the Republic of Austria
Pour la République d'Autriche
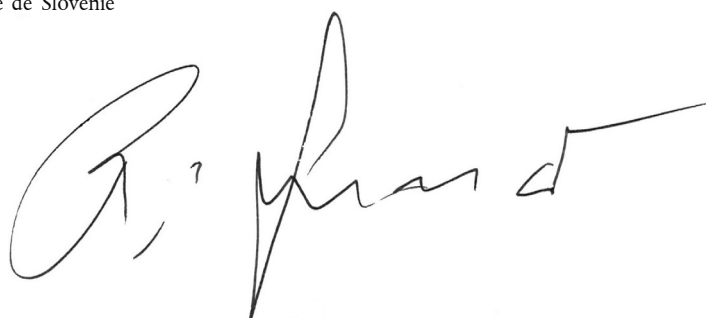
Pela República Portuguesa
Für die Portugiesische Republik
For the Portuguese Republic
Pour la République portugaise

Pentru România
Für Rumänien
For Romania
Pour la Roumanie
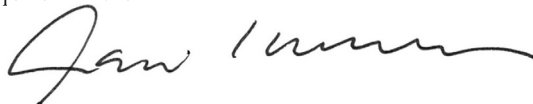
Za Republiko Slovenijo
Für die Republik Slowenien
For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie

Za Slovenskú republiku
Für die Slowakische Republik
For the Slovak Republic
Pour la République slovaque

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
Für die Republik Finnland
For the Republic of Finland
Pour la République de Finlande

För Konungariket Sverige
Für das Königreich Schweden
For the Kingdom of Sweden
Pour le Royaume de Suède

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für das Vereinigte Königreich-Grossbritannien und Nordirland
Pour le Royaume-Uni-de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ALLEGATO I

STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Articolo 1

Ambito di applicazione dello statuto

Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito a norma dell'articolo 1 dell'accordo.

CAPO I

GIUDICI

Articolo 2

Requisiti richiesti per la funzione di giudice

1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al presente statuto può essere nominato giudice.

2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo può essere acquisita mediante una formazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.

Articolo 3

Nomina dei giudici

1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita all'articolo 16 dell'accordo.

2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo 2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il parere comprende un elenco dei candidati più idonei. Tale elenco contiene un numero di canditati corrispondente almeno al doppio dei posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo può raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti.

4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello.

5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonché il settore o i settori tecnologici per i quali è nominato un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.

6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i settori tecnologici.

Articolo 4

Durata del mandato dei giudici

1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato è rinnovabile.

2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.

Articolo 5

Nomina dei membri del comitato consultivo

1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo.

2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.

Articolo 6

Giuramento

Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 7

Imparzialità

1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa nella quale:

a) siano intervenuti come consulenti;

b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di una delle parti;

c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo;

d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti; o

e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti.

3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.

4. Qualsiasi parte in causa può ricusare un giudice che partecipa al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialità.

5. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

Articolo 8

Immunità dei giudici

1. I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

2. Il praesidium può togliere l'immunità.

3. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.

Articolo 9

Cessazione delle funzioni

1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo.

3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Articolo 10

Rimozione dalle funzioni

1. Un giudice può essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non è più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa più gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo.

3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 11

Formazione

1. Ai giudici è impartita una formazione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione.

2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante:

a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi;

b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel settore della proprietà intellettuale; e

c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale.

3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in materia di formazione conformemente alle norme in materia di formazione.

4. Inoltre, il quadro di formazione:

a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente;

b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i rappresentanti, i procuratori e il tribunale.

Articolo 12

Remunerazione

Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e del personale.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 13

Presidente della corte d'appello

1. Il presidente della corte d'appello è eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente della corte d'appello è rinnovabile due volte.

2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio ed è eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il presidente della corte d'appello dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la corte d'appello riunita in seduta plenaria.

4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.

Articolo 14

Presidente del tribunale di primo grado

1. Il presidente del tribunale di primo grado è eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado è rinnovabile due volte.

2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale.

3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.

4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.

Articolo 15

Praesidium

1. Il praesidium è costituito dal presidente della corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto.

2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente statuto. Fatta salva la propria responsabilità, esso può delegare taluni compiti a uno dei suoi membri.

3. Il praesidium è responsabile della gestione del tribunale e in particolare:

a) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale;

b) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio;

c) fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione;

d) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto;

e) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni;

f) formula un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.

4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8, 10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere.

5. Il praesidium può prendere decisioni valide solo se sono presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 16

Personale

1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.

2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.

Articolo 17

Vacanze giudiziarie

1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto dei giorni festivi.

2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il presidente della corte d'appello può convocare i giudici.

3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado può, per giustificati motivi, accordare permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai giudici del tribunale di primo grado.

SEZIONE 2

Il tribunale di primo grado

Articolo 18

Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale

1. La richiesta di uno o più Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale è indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale.

2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione è accessibile al pubblico.

3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cesserà di esistere.

4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale è sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, così come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.

Articolo 19

Collegi

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio è designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

2. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.

3. Un giudice permanente per ogni divisione può essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura.

4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio.

5. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 20

Pool di giudici

1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e l'esperienza nonché i casi trattati in precedenza dal giudice.

2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.

SEZIONE 3

La corte d'appello

Articolo 21

Collegi

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio è nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.

3. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.

4. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

SEZIONE 4

La cancelleria

Articolo 22

Nomina e revoca del cancelliere

1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo di sei anni. Il cancelliere può essere rinominato.

2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.

3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere in piena imparzialità e secondo coscienza.

4. Il cancelliere può essere rimosso dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.

5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

6. Se il cancelliere è assente o nell'impossibilità di assistere o tale posto è vacante, il presidente della corte d'appello, previa consultazione del praesidium, designa un membro del personale del tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.

Articolo 23

Funzioni del cancelliere

1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della corte d'appello.

2. Il cancelliere è responsabile in particolare:

a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale;

b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo;

c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo;

d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate;

e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e

f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 24

Tenuta del registro

1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium.

2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.

Articolo 25

Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto

1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto può essere rinominato.

2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.

3. Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:

a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;

b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.

4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26

Bilancio

1. Il bilancio è adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso è elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33.

2. Nell'ambito del bilancio il praesidium può, conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.

3. Il cancelliere è responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario.

4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che è approvata dal praesidium.

Articolo 27

Autorizzazione delle spese

1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento finanziario.

2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere riportati all'esercizio finanziario successivo, ma nei limiti di quest'ultimo.

3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 28

Crediti per spese non prevedibili

1. Il bilancio del tribunale può comprendere crediti per spese non prevedibili.

2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale è soggetto alla approvazione preventiva del comitato del bilancio.

Articolo 29

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 30

Formazione del bilancio

Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento finanziario.

Articolo 31

Bilancio provvisorio

1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti così messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio.

2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, può autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.

Articolo 32

Revisione dei conti

1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio.

2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarità e legittimità e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.

3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori.

4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e dà scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.

Articolo 33

Regolamento finanziario

1. Il regolamento finanziario è adottato dal comitato amministrativo. Esso è modificato dal comitato amministrativo su proposta del tribunale.

2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;

b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi, compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37 dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale;

c) le norme relative alle responsabilità degli ordinatori e dei contabili e le modalità relative al loro controllo; e

d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 34

Segreto delle deliberazioni

Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete.

Articolo 35

Decisioni

1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si può ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura.

3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione è valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.

4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 36

Pareri dissenzienti

Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo è motivato, reso per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.

Articolo 37

Decisione in contumacia

1. Su richiesta di una parte di una causa, può essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione può essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione in contumacia.

2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.

Articolo 38

Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea.

2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero una questione circa la validità o interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il procedimento.

ALLEGATO II

DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE ([1])

Sezione di LONDRA	Sede di PARIGI	Sezione di MONACO
	Gabinetto del presidente	
(A) Necessità umane	(B) Tecniche industriali, trasporti	(F) Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi
(C) Chimica, metallurgia	(D) Tessili, carta	
	(E) Costruzioni fisse	
	(G) Fisica	
	(H) Elettricità	

([1]) La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (http://www.wipo.int/classifications/ipc/en).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3867):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 giugno 2016 con pareri delle commissioni I, II, V, IX, X, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 29 giugno e il 4 agosto 2016.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2524):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 settembre 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 settembre e l'11 ottobre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00227

LEGGE 3 novembre 2016, n. **215**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli oneri di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA
SULLA COOPERAZIONE
E SULLA MUTUA ASSISTENZA
IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati le «Parti contraenti»,

Considerando la necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi;

Convinti che una più efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonché il commercio legittimo;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprietà intellettuale;

Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;

Hanno convenuto
quanto segue:

Definizioni

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. «Amministrazione doganale» nella Repubblica italiana l'Agenzia delle dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nella Repubblica di Armenia il Comitato statale delle entrate del Governo della Repubblica di Armenia.

2. «Legislazione doganale» l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dall'Amministrazione doganale di una Parte contraente relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo.

3. «Infrazione doganale» ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte contraente.

4. «Amministrazione doganale richiedente», la competente Amministrazione doganale di una Parte contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale.

5. «Amministrazione doganale adita» la competente Amministrazione doganale di una Parte contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale.

6. «Informazioni» i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o le altre comunicazioni.

7. «Dati personali» ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile.

8. «Pezzi di antiquariato e beni artistici» tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico per ciascuna delle Parti contraenti.

9. «Stupefacenti e sostanze psicotrope», le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 19 dicembre 1988.

10. «Precursori» le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 19 dicembre 1988.

11. «Consegna controllata» la tecnica intesa a consentire ad nna spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di entrare, uscire o circolare nei territori degli Stati delle Parti contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze.

Campo d'applicazione dell'accordo

Articolo 2.

1. Le Parti contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo:

a) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;

b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;

c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relative all'applicazione della legislazione doganale.

2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente che la eseguirà sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.

Scambio di informazioni

Articolo 3.

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono essere utili ad assicurare l'esatta:

a) riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e imposizioni imposte dalle Amministrazioni doganali;

b) determinazione del valore in dogana e certificazione della documentazione presentata all'importazione ed esportazione della merce nonché l'autenticità dei dati in essa contenuti;

c) classificazione delle merci relativa all'attività economica estera ai sensi della Tariffa Doganale Nazionale o del Sistema Armonizzato istituito dalla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di Designazione e Codifica delle Merci (1983), nonché l'effettuazione delle analisi nei laboratori chimici per stabilire la classificazione delle merci;

d) determinazione dell'origine delle merci e il controllo sul certificato di origine presentato all'esportazione, e il controllo sui regimi doganali applicati alle merci nel paese di esportazione;

e) applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione ed esportazione;

e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:

f) il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonché le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

g) il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;

h) il traffico di merci soggette ad aliquote dei dazi o d'imposta elevate;

i) le informazioni statistiche relative alle attività doganali.

2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste le cercherà con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformità alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato.

3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per conto proprio.

Articolo 4.

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

a) le merci importate nel tenitorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;

b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;

c) le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte contraente; resta inteso che si forniranno altresì informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;

d) il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte contraente sia avvenuto legalmente.

Articolo 5.

L'Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardano:

a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;

b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;

c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;

d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

Articolo 6.

1. L'Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente rapporti, prove o copie conformi di documenti fornendo tutte le informazioni disponibili sull'attività rilevata o progettata, che costituisce o sembra costituire una infrazione alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato di quella Parte contraente.

2. I file e i documenti in originale sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti. Gli originali, che sono stati trasmessi, devono essere restituiti, senza indugio, non appena la ragione per la quale essi sono stati forniti all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente cessi di esistere.

Articolo 7.

1. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinate in conformità alle norme nazionali.

2. L'Ammistrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente i documenti utili relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.

Particolari forme di cooperazione

Articolo 8.

In conformità del presente Accordo le Parti contraenti cooperano per semplificare i controlli doganali di trasporto merce e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonché allo scopo di prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti contraenti.

Articolo 9.

Le Parti contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati, cooperano, nel quadro del presente accordo, allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché di prevenire il volume d'affari illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

Articolo 10.

In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di valori artistici, nel quadro del presente Accordo.

Le Parti contraenti restituiscono i pezzi di antiquariato e i beni di valore artistico a loro disposizione se esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte contraente in violazione della normativa doganale e di altro tipo.

Sorveglianza di persone, merci e mezzi di trasporto

Articolo 11.

L'Amministrazione doganale di una Parte contraente, nell'ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, esercita una sorveglianza speciale su:

a) la circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;

b) ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;

c) la circolazione di merci segnalate o sospettate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.

Consegna controllata

Articolo 12.

1. Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a merci di cui al paragrafo 9 e 10 dell'art. 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.

2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.

Indagini

Articolo 13.

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali relative ad operazioni, che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato della Parte contraente richiedente. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Queste indagini sono condotte ai sensi della legislazione in vigore nel territorio dello Stato della Parte contraente adita.

3. L'Amministrazione doganale adita può consentire ai funzionari della Parte contraente richiedente di essere presenti a tali indagini.

4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti contraenti sono presenti nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente, ai sensi di questo Accordo, devono essere in grado di fornire in ogni momento prova del loro mandato. Essi non possono indossare uniformi né portare armi.

5. Essi godono, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte contraente, ai sensi delle leggi nazionali vigenti e sono responsabili di ogni violazione commessa.

Esperti e testimoni

Articolo 14.

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale della Parte contraente adita può autorizzare i propri funzionari a testimoniare in processi o procedure amministrative relative a infrazioni alla legislazione doganale, come esperti o testimoni, perseguite sul territorio della Parte contraente richiedente e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest'ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi di prova circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire.

2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facoltà di rifiutarsi di fornire elementi di prova, dichiarazioni o pareri se è autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte contraente richiedente.

3. L'invito di funzionari doganali in veste di esperti e testimoni è fatto in conformità alla legislazione in vigore nello Stato della Parte contraente richiedente.

4. L'Amministrazione doganale della Parte contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.

Uso delle informazioni

Articolo 15.

1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Accordo sono utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e dalle Amministrazioni doganali.

2. Le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo, senza il consenso scritto dell'Amministrazione doganale che le fornisce. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni concernenti infrazioni riguardanti gli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i precursori. Tali informazioni possono essere direttamente comunicate alle altre autorità coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

3. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo sono di carattere confidenziale, sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata alle mformazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore sul territorio dello Stato della Parte contraente che le ha ricevute.

Tutela dei dati personali

Articolo 16.

1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce.

3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto e i risultati conseguiti.

4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.

Forma e sostanza delle richieste di assistenza

Articolo 17.

1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto.

2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) l'Amministrazione doganale richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della richiesta;

d) la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;

e) le indicazioni quanto più possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;

f) una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 14 del presente Accordo;

g) il nesso tra l'assistenza richiesta e la materia a cui si riferisce.

3. Le richieste sono presentate in lingua inglese.

4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne può richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verrà in tal modo intaccata.

5. Le risposte alle richieste sono presentate in lingua inglese.

6. Le informazioni di cui al presente Accordo devono essere comunicate ai funzionari all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati è scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 20 del presente Accordo.

Eccezioni alla responsabilità di fornire assistenza

Articolo 18.

1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali essenziali dello Stato della Parte contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto commerciale o professionale nonché un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte contraente, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.

2. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. Il differimento dell'assistenza deve essere motivato.

Costi

Articolo 19.

1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.

2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

Attuazione

Articolo 20.

1. L'attuazione del presente Accordo è demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti che concordano reciprocamente intese dettagliate per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Allo scopo di risolvere problemi nell'ambito del presente Accordo l'Amministrazione doganale delle Parti contraenti istituisce una Commissione mista composta da un ugual numero di rappresentanti da esse autorizzati, assistiti da esperti, che si riunirà, a turno, negli Stati delle Parti contraenti.

La Commissione mista agisce sulla base del regolamento da essa adottato.

3. Le controversie eventualmente sorte nel corso dell'attuazione del presente Accordo sono sanate per via diplomatica o tramite consultazioni.

Ambito territoriale

Articolo 21.

Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti contraenti.

Disposizioni finali

Articolo 22.

Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

Le modifiche e integrazioni al presente Accordo sono redatte con protocolli separati che entreranno in vigore in conformità alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne sono parte integrante.

Articolo 23.

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

3. I procedimenti in corso al momento della cessazione dell'Accordo sono comunque portati a termine in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
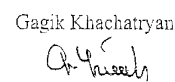
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 in due originali, nelle lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica di Armenia
Alfredo Mantica	Gagik Khachatryan

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as " the Contracting Parties",

Considering the necessity of developing the commercial and economic relations between the two countries;

Convinced that more effective co-operation between Customs Administrations can be achieved through the exchange of information and that such exchange of information should be based on clear legal provisions;

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests of their respective countries as well as to the legitimate trade;

Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, taxes, fees or charges on importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibition, restriction and control, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods, registered trademarks and intellectual property rights;

Convinced that actions against customs offences and efforts to ensure accurate collection of import end export duties, taxes, fees or other charges can be rendered more effective through cooperation between their Customs Administrations;

Considering that trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances represents a danger for public health and society;

Taking into account the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by the protocol of 1972 and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 drawn up under the auspices of the United Nations Organization as well as the

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

DEFINITIONS

Article 1

For the purpose of this Agreement:

1. "Customs Administration" shall mean for the Italian Republic the Italian Customs Agency that makes use of technical support of *Guardia* of *Finanza* for some fulfilments; and for the Republic of Armenia the State Revenue Committee of the Government of the Republic of Armenia.
2. "Customs legislation" shall mean any law and legal act applicable or enforceable by the Customs administration of a Contracting Party in connection with the importation, exportation, trans-shipment, transit, storage and movement of goods, including legal and administrative provisions relating to measures of prohibition, restriction and control.
3. "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of a Contracting Party's Customs legislation.
4. "Requesting Customs Administration" shall mean the competent Customs Administration of a Contracting Party, which makes a request of assistance in customs matters.
5. "Requested Customs Administration" shall mean the competent Customs Administration of a Contracting Party, which receives a request for assistance in customs matters.
6. "Information" shall mean any data, documents, reports, certified or authenticated copies thereof or other communications.
7. "Personal data" shall mean any information relating to an identified or identifiable individual.
8. "Antiques and art goods" shall mean all such items representing art values for each of the Contracting Parties.

9. "Narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean materials or products containing such materials listed in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by the Protocol of 1972 and in the Convention on Psychotropic Substances of 1971 as well as in the paragraph (n) and (r) of the Article 1 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 19 December 1988.
10. "Precursors" shall mean the materials frequently used in the production of drugs and psychotropic substances, listed in Table 1 and Table 2 annexed to the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 19 December 1988.
11. "Controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignment of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them to pass out of, through or into the territories of the States of Contracting Parties, with the knowledge and under the supervision of their competent Administrations with a view to identify persons involved in the illicit trafficking of these goods.

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations and in accordance with the provisions set out in this Agreement, afford each other mutual assistance:
   a) in order to ensure the proper application of Customs legislation;
   b) in order to prevent, investigate and combat offences against customs legislation;
   c) in cases concerning delivery and notification of administrative decisions and documents regarding application of Customs legislation.
2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party and within the competence and resources of the requested Customs Administration.

3. This Agreement shall be without prejudice for the present and future obligations stemming from Customs rules that the Italian Republic shall comply with as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded with the other Member States of the European Union.

   In case the Customs Administration of the requested Contracting Party is not the appropriate authority to comply with a request, it shall transmit the request to the appropriate authority without delay, which shall execute the request according to its power under the law, or advise the requesting Customs Administration of the appropriate procedure to be followed regarding such a request.

EXCHANGE OF INFORMATION

Article 3

1. The Customs Administrations shall, upon request or its own initiative, supply to each other all information which may help to ensure accuracy in:
   a) the collection of customs duties, taxes, fees and charges levied by Customs Administrations;
   b) the determination of the customs value and certification of documentation submitted on importation or exportation of goods, as well as the authenticity of data contained therein;
   c) the classification of goods related to foreign economic activity under National Customs Tariff or under Harmonized System established by the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (1983), as well as carrying out of analyses in customs laboratories to establish the classification of goods;
   d) the determination of the origin of goods and control on the certificate of origin submitted on exportation, and control on customs procedures applied to the goods in the country of exportation;
   e) the implementation of import and export prohibitions and restrictions;

and which may help to clear up the following:

f) the illicit traffic of weapons, ammunitions, explosive and nuclear materials, as well as other substances, dangerous for environment and public health;

g) the traffic of works of art of significant historical, cultural or archaeological value;

h) the traffic of goods subject to high rates of Customs duties or taxes;

i) the statistic information concerning customs activities.

2. If the requested Customs Administration does not have the information asked for, it shall seek that information by all means available in accordance with the legislation in force in the territory of its State.

3. The requested Customs Administration shall seek the information as if it was acting on its own account.

Article 4

The Customs Administrations shall upon request supply to each other any information showing that:

a) goods imported into the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the State of the other Contracting Party;

b) goods exported from the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the State of the other Contracting Party, and the nature of the customs procedure under which the goods have been placed;

c) goods which are granted favorable treatment upon exportation from territory of the State of the one Contracting Party have been duly imported of the State of the other Contracting Party, it is being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected;

d) goods which are transited through the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully transited.

Article 5

The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to offences against customs legislation and in particular regarding:

a) persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the State of other Contracting Party;

b) goods known to be subject of illicit traffic;

c) means of transport and containers, known to be or suspected of being used in committing offences against customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

d) new methods and means employed in committing offences against customs legislation.

Article 6

1. The Customs Administration of the one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence against the customs legislation in force in the territory of the State of that Contracting Party.
2. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. Originals, which have been transmitted, shall be returned without delay as soon as the reason for which they had been provided to the Customs Administration of the other Contracting Party ceases to exist.

Article 7

1. The documents provided for in this Agreement may be replaced by electronic information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilization of the material should be supplied at the same time. The application, legal consequence and demonstrative force of electronic information shall be determined in accordance with the national rules.
2. The requested Customs Administration shall, upon request, supply to the requesting Customs Administration the relevant documents concerning the electronic information sent beforehand.

PARTICULAR FORMS OF COOPERATION

Article 8

According to this Agreement the Contracting Parties shall cooperate to simplify the customs control of cargo and passenger transportation, the mail deliveries, for improving the methods and ways of that control as well as for the purpose of preventing the illicit importation, exportation, transit of cargo, means of transport, passengers, mail deliveries, currency values through the territories of the States of the Contracting Parties.

Article 9

The Contracting Parties, according to the legislation in force in their States, within the framework of this Agreement, shall cooperate for the purpose of investigation of smuggling and violation of customs rules as well as prevention of illicit turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, weapons, ammunitions, poisonous gas, explosive and radioactive materials.

Article 10

The Contracting Parties according to the legislation in force in their States, within the framework of this Agreement, shall cooperate in the fight against the illicit traffic of art values.

The Contracting Parties shall return antiques and art goods representing art values at their disposal if they are exported from the customs territory of the State of the other Contracting Party by violation of customs and other rules.

SURVEILLANCE OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF TRANSPORT

Article 11

The Customs Administration of one Contracting Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request of the Customs Administration of the other Contracting Party, maintain surveillance over:

a) the movements, particularly entry into and exit from its territory, of persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

b) any means of transport and containers known or suspected to be used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

c) movement of goods reported by the Customs Administration of the other Contracting Party, as giving rise to substantial illicit traffic to or from the territory of its State or suspicion thereof.

CONTROLLED DELIVERY

Article 12

1. The Customs Administrations may, by mutual consent and within their competence determined by national legislation, use controlled delivery in case of customs offences related to the goods determined in the paragraph 9 and 10 of Article 1 of this Agreement in order to identify persons involved in a customs offence.
2. Decisions to use controlled delivery shall be made always on a case-by-case basis.

INQUIRIES

Article 13

1. Upon request, the requested Customs Administration shall initiate official inquiries concerning operations, which are or appear to be contrary to the customs legislation in force in the territory of the State of the requesting Contracting Party. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.
2. These inquiries shall be conducted under the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party.
3. The requested Customs Administration may allow officials of the requesting Contracting Party to be present at such inquiries.
4. When representatives of the Customs Administration of one of the Contracting Parties are present in the territory of the State of the other Contracting Party,

pursuant to this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall not be in uniform nor carry arms.

5. They shall, while present, enjoy the same protection as that accorded to the customs officials of the other Contracting Party, in accordance with their national legislation in force, and be responsible for any offence they might commit off duty.

EXPERTS AND WITNESSES

Article 14

1. Upon request, the Customs Administration of the requested Contracting Party may authorize its officials to appear as experts or witnesses in trials or administrative proceedings regarding offences against Customs legislation prosecuted in the territory of the requesting Contracting Party and to produce objects, deeds and other documents or certified copies of the latter needed for the proceedings. Such officials shall give evidence regarding facts established by them in the course of their duties. The request for appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.
2. The official requested to appear as witness or expert has the privilege to refuse giving evidence, statement or advisement if he is entitled or obliged to do so by virtue of the legislation of his own State or the legislation of the requesting Contracting Party.
3. The invitation of customs officials as experts or witnesses shall be made in accordance with the legislation in force of the State of the requesting Contracting Party.
4. The Customs Administration of the requesting Contracting Party shall undertake all necessary measures for the full protection of the personal security of the customs officials during their stay in its territory and the confidentiality of the testimony.

USE OF INFORMATION

Article 15

1. Any information received within the framework of assistance under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreement and by the Customs Administrations.
2. The information received shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement, without the written consent of the Customs Administration, which provided that. These provisions are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Such information may be directly communicated to other state authorities involved in the combating of illicit drug trafficking.
3. However, due to the obligations deriving from the base of the European Union membership, the provisions referred to in paragraph 2 do not forbid that the information may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other Member States of the Union itself.
4. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to the same kind of information under the national legislation in force in the territory of the State of the Contracting Party that received it.

PERSONAL DATA PROTECTION

Article 16

1. Where personal data is exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection equivalent at least to the level of protection resulting from the implementation of the respective national legislative provisions and regulations.
2. Personal data shall only be supplied to a Customs Administration. The supply of a personal data to any other authority shall only be allowed after prior approval by the Customs Administration supplying the data concerned.

3. On request, the Customs Administration receiving personal data shall inform the Customs Administration which supplied that data of the use made of it and the results achieved.
4. The Customs Administrations shall undertake the necessary security measures to protect personal data exchanged under this Agreement from unauthorized access, amendment or dissemination.

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

Article 17

1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing without delay.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
   a) the requesting Customs Administration;
   b) the measure requested;
   c) the object of and the reason for the request;
   d) the legislation and other legal elements involved;
   e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons being the target of the inquiries;
   f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 14 of this Agreement;
   g) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates.
3. Requests shall be submitted in English language.
4. If a request does not meet the formal requirements its correction or completion may be demanded. The ordering of the precautionary measures shall not be affected thereby.
5. The answers to the requests shall be submitted in English language.
6. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specifically designated for this purposes by each Customs Administrations.

A list of officials so designated shall be exchanged and kept up to date by the Customs Administrations of the Contracting Parties in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

EXEMPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE

Article 18

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance requested may infringe upon the sovereignty, public order, security, or any other essential national interests of the State of the requested Contracting Party or would involve violation of any commercial or professional as well as state or official secrecy in the territory of the State of that Contracting Party, it may refuse to provide such assistance, provide it partly or provide it subject to certain conditions or requirements.
2. If a request for assistance cannot be complied with, the requesting Customs Administration shall be notified without delay and shall be informed of the reasons for the refusal to provide assistance.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms and conditions as the requested Customs Administration may specify. Where assistance is postponed, reasons for postponement shall be given.

COSTS

Article 19

1. The Customs Administrations of the Contracting Parties shall not claim the reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpreters and translators other than State employees.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and

conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

IMPLEMENTATION

Article 20

1. Implementation of this Agreement shall be entrusted directly to the Customs Administrations of the Contracting Parties. These Customs Administrations shall mutually agree on detailed arrangements for the implementation of the provisions of this Agreement.
2. For the purpose of settlement of the issues within the framework of this Agreement the Customs Administrations of the Contracting Parties shall establish a Joint Commission consisted of the equal quantity of their authorized representatives, assisted by experts, the sessions of which shall be convened in turn in the Contracting Parties' States.

   The Joint Commission shall act according to the regulation adopted by it.
3. In case of arising disputes during the implementation of this Agreement they shall be settled through diplomatic channels or consultations.

TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 21

This Agreement shall be applied in the customs territories of the States of both Contracting Parties.

FINAL PROVISIONS

Article 22

The Contracting Parties agree to negotiate in order to review this Agreement upon request of one of the Contracting Parties or at the end of five years from the date of its entry into force unless they notify each other in writing that no review is necessary.

The amendments and supplements to this Agreement shall be drawn up by separate Protocols, which shall enter into force in accordance with the procedures provided for entering into force of this Agreement and shall be the integral part of it.

Article 23

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second notification by which the Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that the internal procedures for entry into force of this Agreement have been met.
2. This Agreement is concluded for an unlimited period of time. It may be terminated at any time through diplomatic channels by either Contracting Party. The termination of this Agreement shall take effect six months after such notification has been received by the other Contracting Party.
3. Ongoing proceedings at the time of termination of the Agreement shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.
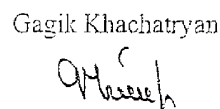
In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Yerevan on...6..th March 2009 in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation of the provisions of this Agreement, the English language text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Armenia
Alfredo Mantica	Gagik Khachatryan

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3511):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 gennaio 2016 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 febbraio e il 30 marzo 2016.

Esaminato in aula il 2 maggio 2016 e approvato il 17 maggio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2405):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 7 giugno 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2016.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2016/2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso;

Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera di aggiornare la lista delle varietà e le relative biometrie, nonché ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, alcune modifiche agli allegati all'analogo provvedimento adottato per l'annata 2015/2016;

Acquisito il parere favorevole dell'Ente Nazionale Risi in ordine all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Ritenuto altresì necessario riproporre gli allegati *B)*, *E)*, *F)* e G per riscontrare positivamente le richieste della filiera, in ordine alla facilità di consultare le disposizioni tecniche che disciplinano l'attività agroindustriale del comparto;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà per l'annata agraria 2016/2017, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, nelle tabelle annesse al presente decreto.

2. Le nuove varietà di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F.

3. Allo scopo di verificare la rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F, la classificazione merceologica delle varietà di riso è effettuata secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato G.

4. Le tolleranze dei difetti consentite per le varietà di riso e la definizione dei difetti stessi sono disciplinate, rispettivamente, dagli allegati D ed E.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2692

ALLEGATO *A*

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	**RISO**
Gruppo comune o originario	**Gruppo comune o originario**
AGATA, AMBRA, ARPA, BALILLA, BRIO, CASTORE, CENTAURO, CERERE, CL12, CL15, CLEOPATRA, DUCATO, ELIO, ERIDANO, GAGERON, KRYSTALLINO, LAGOSTINO, MARTE, PERLA, POLLUCE CL, SELENIO, SFERA, SOLE CL, TERRA CL, VIRGO	ORIGINARIO o AGATA o AMBRA o ARPA o BALILLA o BRIO o CASTORE o CENTAURO o CERERE o CL12 o CL15 o CLEOPATRA o DUCATO o ELIO o ERIDANO o GAGERON o KRYSTALLINO o LAGOSTINO o MARTE o PERLA o POLLUCE CL o SELENIO o SFERA o SOLE CL o TERRA CL o VIRGO
CHINESE ORIGINARIO (ORIGINARIO, ABBONDANZA)	CHINESE ORIGINARIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo semifino	**Gruppo semifino (1)**
ALPE, ARCO, CRONO, FLIPPER, FURIA CL, LIDO, MUSA, ROSA MARCHETTI, SARA, SAVIO, TEA, WANG	ALPE o ARCO o CRONO o FLIPPER o FURIA CL o LIDO o MUSA o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO o TEA o WANG
ARGO, MEDEA, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO (BAHIA)	ARGO o MEDEA o NUOVO MARATELLI o ORIONE o PADANO o BAHIA
MARATELLI	MARATELLI
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo fino	**Gruppo fino (1)**
AGAVE, ALICE, ANTARES, ARCHIMEDE, ARIETE, ASSO, AUGUSTO, BRAVO, CARMEN, CATULLO, CL31, CRESO, DANTE, DARDO, DELFINO, DENEB, DRAGO, ERCOLE, EUROPA, EUROSIS, FENICE, LINCE, LOTO, LUNA CL, LUXOR, MECO, NEMBO, NEMESI CL, ONICE, OPALE, PRESTO, PUMA, RG201, RIBALDO, RIBE (EURIBE), RODEO, ROMBO, RONALDO, SCIROCCO, SISR215, TEJO, TETI, UNICO, VASCO	AGAVE o ALICE o ANTARES o ARCHIMEDE o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CARMEN o CATULLO o CL31 o CRESO o DANTE o DARDO o DELFINO o DENEB o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o FENICE o LINCE o LOTO o LUNA CL o LUXOR o MECO o NEMBO o NEMESI CL o ONICE o OPALE o PRESTO o PUMA o RG201 o RIBALDO o RIBE o EURIBE o RODEO o ROMBO o RONALDO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO o TETI o UNICO o VASCO
AIACE	AIACE
BERTONE (MELLONE, SBARBATO, MUTICO)	BERTONE
FALCO	FALCO

GALASSIA	GALASSIA
GIGANTE VERCELLI	GIGANTE VERCELLI
GLORIA, PATO	GLORIA o PATO
REPERSO	REPERSO
S. ANDREA, ALLEGRO	S. ANDREA o ALLEGRO
SAMBA	SAMBA
ULISSE	ULISSE
NERONE	NERONE
Gruppo superfino	**Gruppo superfino (1)**
ALERAMO, ARBORIO, GENERALE, VOLANO, VULCANO	ALERAMO o ARBORIO o GENERALE o VOLANO o VULCANO
BACCO, BALDO, BARONE CL, BIANCA, CAMMEO, CASANOVA, ELBA, FEDRA, GALILEO, NEVE, PROTEO, ROMA	BACCO o BALDO o BARONE CL o BIANCA o CAMMEO o CASANOVA o ELBA o FEDRA o GALILEO o NEVE o PROTEO o ROMA
CARAVAGGIO, CARNAROLI, CARNAVAL, CARNISE, CARNISE PRECOCE, KARNAK, KEOPE, POSEIDONE	CARAVAGGIO o CARNAROLI o CARNAVAL o CARNISE o CARNISE PRECOCE o KARNAK o KEOPE o POSEIDONE
ALBATROS, ARIOSTO, ARSENAL, ARTIGLIO, CENTRO, CL 26, CL46, CL 71, CL80, CL111, CLXL745, CORIMBO, CRLB1, ECCO51CL, ECCO61, ECCO 63, ELLEBI, EOLO, FAST, GEMINI, GLADIO, LIBERO, MARE CL, MERCURIO, MIRKO, NINFA, OCEANO, SAGITTARIO, SATURNO, SCUDO, SIRIO CL, SPRINT, TESEO, THAIBONNET, URANO	ALBATROS o ARIOSTO o ARSENAL o ARTIGLIO o CENTRO o CL 26 o CL46 o CL 71 o CL80 o CL111 o CLXL745 o CORIMBO o CRLB1 o ECCO51CL o ECCO61 o ECCO 63 o ELLEBI o EOLO o FAST o GEMINI o GLADIO o LIBERO o MARE CL o MERCURIO o MIRKO o NINFA o OCEANO o SAGITTARIO o SATURNO o SCUDO o SIRIO CL o SPRINT o TESEO o THAIBONNET o URANO
APOLLO, ASIA, BREZZA, ELETTRA, FEBO, FRAGRANCE, GANGE, GIANO, GIGLIO, IARIM	APOLLO o ASIA o BREZZA o ELETTRA o FEBO o FRAGRANCE o GANGE o GIANO o GIGLIO o IARIM
ARTEMIDE	ARTEMIDE
ERMES	ERMES
RISRUS	RISRUS

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

ALLEGATO *B*

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE	**RISO**
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
----------------------------	----------------------------
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
----------------------------	----------------------------
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO

AGULHA FORTUNA PEROLA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN o JASMINE [(2)]	JASMIN o JASMINE

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.
(2) La varietà è denominata anche con altri nomi, tra cui Fragrant, Thai Fragrant, Thai Hom Mali, e simili.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO									
AGATA	corta	tonda	piccola	assente o breve	assente	regolare	tozza	tondeggiante	-----
AMBRA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ARPA	corta	tonda	piccola	centro laterale	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BALILLA	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BRIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CASTORE	corta	tonda	piccola	centrale estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
CENTAURO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CERERE	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CL12	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
CL15	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
CLEOPATRA	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
DUCATO	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELIO	corta	tonda	piccola	centro laterale estesa	allungata	regolare	tozza	tondeggiante	-----
ERIDANO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
GAGERON	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
KRYSTALLINO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	
LAGOSTINO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
MARTE	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PERLA	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
POLLUCE CL	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SELENIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SFERA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SOLE CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TERRA CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	regolare	-----
VIRGO	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CHINESE ORIGINARIO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
CRIPTO	corta	semi affusolata	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

GRUPPO SEMIFINO

ALPE	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente o breve	regolare	normale	tondeggiante	-----
ARCO	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
CRONO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FLIPPER	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
FURIA CL	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
LIDO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
MUSA	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ROSA MARCHETTI	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SARA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
SAVIO	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TEA	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
WANG	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ARGO	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
MEDEA	corta	tonda	piccola	centrale estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NUOVO MARATELLI	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
ORIONE	semi lunga	semitonda	media	centro laterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
PADANO (Bahia)	semi lunga	semitonda	media	centro laterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
MARATELLI	semi lunga	tonda	media	laterale poco estesa	breve	pronunciato	asim-metrica	tondeggiante	-----
VIALONE NANO	semi lunga	tonda	media	centrale estesa	assente	pronunciato	tozza	tondeggiante	-----
VENERE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	pericarpo nero aromatico o profumato naturale

GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
AGAVE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ALICE	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ANTARES	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARCHIMEDE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARIETE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ASSO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
AUGUSTO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
BRAVO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CARMEN	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CATULLO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
CL31	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
CRESO	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
DANTE	semilunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
DARDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
DELFINO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DENEB	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DRAGO	lunga	affusolata	media	assente o centrale	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
ERCOLE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
EUROPA	lunga	semi affusolata	media	assente o centro laterale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
EUROSIS	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FENICE	lunga	affusolata	media	assente	breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LINCE	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LOTO	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
LUNA CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LUXOR	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
MECO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
NEMBO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
NEMESI CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ONICE	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
OPALE	lunga	affusolata	media	centrale o assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PRESTO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
PUMA	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
RG201	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
RIBALDO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
RIBE (Euribe)	lunga	affusolata	media	centro laterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
RODEO	lunga	affusolata	media	centro laterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ROMBO	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
RONALDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCIROCCO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SISR215	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o laterale poco estesa	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TEJO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TETI	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
UNICO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
VASCO	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
AIACE	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
BERTONE	lunga	semi affusolata	grossa	centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
FALCO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
GALASSIA	lunga	semi affusolata	grossa	centrale molto estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GIGANTE VERCELLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
GLORIA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PATO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
REPERSO	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ALLEGRO	lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
S. ANDREA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SAMBA	molto lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	schiacciata	-----
ULISSE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
NERONE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	pericarpo nero

GRUPPO SUPERFINO

ALERAMO	molto lunga	semi affusolata	molto grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARBORIO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
GENERALE	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
VOLANO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	tondeggiante	-----
VULCANO	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BACCO	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BALDO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BARONE CL	lunga	semi affusolata	grossa	centrale molto estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
BIANCA	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CAMMEO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CASANOVA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELBA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
FEDRA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
GALILEO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NEVE	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PROTEO	lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ROMA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CARAVAGGIO	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNAROLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNAVAL	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE PRECOCE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KARNAK	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KEOPE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
POSEIDONE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
ALBATROS	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARIOSTO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARSENAL	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARTIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CENTRO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 26	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
CL46	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 71	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL80	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL111	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CLXL745	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CORIMBO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CRLB1	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO51CL	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO61	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 63	lunga	molto lunga	piccola	centrale	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ELLEBI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
EOLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FAST	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GEMINI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GLADIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LIBERO	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MARE CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MERCURIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
MIRKO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
NINFA	lunga	Semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
OCEANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SAGITTARIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SATURNO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCUDO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SIRIO CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SPRINT	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
TESEO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
THAIBONNET	lunga	molto affusolata	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
URANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
APOLLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ASIA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
BREZZA	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ELETTRA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FEBO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FRAGRANCE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GANGE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale

Nome	**Lunghezza**	**Forma**	**Grossezza**	**Perla**	**Striscia**	**Dente**	**Testa**	**Sezione**	**Altre caratteristiche**
GIANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
IARIM	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ARTEMIDE	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo nero aromatico o profumato naturale
ERMES	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo rosso aromatico o profumato naturale
RISRUS	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	schiacciata	pericarpo rosso

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
CALORO	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	allungata	normale	normale	tonda	-----
CHACARERO	corta	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CODY	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tonda	-----
COLUSA 1600	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	assente	normale	normale	tonda	-----
SABINI	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YABANI	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa o assente	breve o assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YAMANI	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tonda	-----

GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
501	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARKROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
BLUEROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CALROSE	semi lunga	semi tonda	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
GULFROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
MAGNOLIA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
NATO	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
ZENITH	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----

GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
BELLE PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BLUEBELLE	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
BLUEBONNE T	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
CENTURY PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
DAWN	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
LEBONNET	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
NIRA	molto lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
PATNA GRAIN	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
REXORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
SELEZIONE 406	lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
STARBONNET	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
TORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	tonda	-----
AGULHA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
FORTUNA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
PEROLA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ALICOMBO	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
MACALIOCA	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
VARY LAVA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARLESIENNE	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	normale	regolare	tondeggiante	-----
INRA 68/2 o DELTA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SIAM PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BAROE-BRAND	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
LUNGO SURINAM	molto lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
BASMATI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
JASMIN o JASMINE	molto lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	aromatico o profumato naturale

ALLEGATO *D*

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	4,50%	
Grani danneggiati	2,50%	
Grani danneggiati da calore (*)	0,05%	
Grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled)	0,10%	
Rotture	5,00%	

(*) Per le varietà Basmati e Jasmin/Jasmine la tolleranza di grani danneggiati da calore è elevata a 0,50%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO CHE HANNO SUBITO
UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled)

Grani striati rossi	1,00%	
Impurità varietali	5,00%	
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%	
Grani non completamente gelatinizzati		4,00%
Grani danneggiati	2,00%	
Pecks	1,00%	
Rotture	5,00%	

NOTE GENERALI

1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%

b) presenza di semi (incluso il risone), parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. La dichiarazione di riso «Ostigliato» viene tuttavia omessa per i risi integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di «riso integrale rosso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

4) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato *A)* o *B)* possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo «Comune o Originario».

6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

7) Le tolleranze sono determinate secondo le modalità analitiche di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1994.

ALLEGATO *E*

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:

oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;

oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa;

oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) Grani danneggiati: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) Grani danneggiati da calore: grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica.

H) Grani rotti o rotture: grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) Grani non completamente gelatinizzati: grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) Pecks: Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

ALLEGATO *F*

COLONNA (1) - DENOMINAZIONI RISO	COLONNA (2) - CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0

COLONNA (2): Limitatamente alle corrispondenti denominazioni indicate nella colonna (1), le caratteristiche indicate rappresentano esclusivamente il criterio di valutazione ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A.

La rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate su campioni di riso lavorato.

Nell'allegato G sono dettagliate le disposizioni applicative per l'ottenimento dei suddetti campioni e la verifica delle loro caratteristiche.

ALLEGATO *G*

Classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie e nel catalogo comunitario: disposizioni applicative per l'ottenimento dei campioni e la verifica delle loro caratteristiche merceologiche.

Scopo delle presenti disposizioni è definire le modalità operative per verificare la rispondenza di una varietà alle caratteristiche indicate nell'allegato F del decreto annuale di cui all'art. 2 della legge 325/58, ai fini dell'inclusione della varietà stessa nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A dello stesso decreto. Le presenti disposizioni si applicano:

1. alle varietà in corso di iscrizione al registro italiano;
2. alle varietà iscritte nel catalogo comunitario.

I - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere l'inclusione di una varietà nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A, il costitutore della varietà, oppure un "portatore di interesse", deve presentare apposita domanda a:

- **CRA-SCS**
  Via Ugo Bassi 8
  20159 Milano (scs.vc@pec.entecra.it)

e per conoscenza a:

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
- DG politiche internazionali e dell'Unione europea
  PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali
  Via XX Settembre 20 ROMA (pocoi4@pec.politicheagricole.gov.it)
- DG dello sviluppo rurale
  DISR V - produzioni vegetali
  Via XX Settembre 20 ROMA (cosvir9@pec.politicheagricole.gov.it)

- **Ente Nazionale Risi**
  Via S. Vittore, 40
  20123 Milano (mercati@cert.enterisi.it)

- **Responsabile del mantenimento in purezza della varietà**.

La domanda deve pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l'elenco delle analisi richieste. La domanda può inoltre contenere, se del caso, la richiesta di inserimento della varietà in una delle classi merceologiche previste dall'allegato F del decreto annuale di cui sopra.

La domanda è da intendersi relativa all'intero ciclo di rilievi ed accertamenti necessari ai fini della classificazione della varietà, come di seguito descritti.

Per le sole varietà che nel 2015 effettuano il primo anno di prova ufficiale per l'iscrizione al registro italiano, la domanda potrà essere presentata entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente decreto.

II - DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DA PRESENTARE

1. Varietà in corso di iscrizione al registro italiano.

Le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sui campioni, forniti dal costitutore, utilizzati ai fini dell'iscrizione. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, le valutazioni tengono conto anche dei dati rilevati dal costitutore in tale anno; tali dati dovranno essere allegati alla domanda di cui al capitolo I.

2. Varietà iscritta nel catalogo comunitario.

Per procedere alla valutazione della varietà, CRA–SCS deve disporre della scheda descrittiva (di cui all'art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio) e di un quantitativo sufficiente di semente da campione standard o da semente certificata in Italia, della varietà da analizzare.

E' compito del soggetto richiedente inviare il campione standard (o la semente certificata in Italia) del peso minimo di 3 kg e la relativa scheda descrittiva, al seguente indirizzo:

CRA-SCS
Laboratorio analisi sementi
SS 11 per Torino, km 2.5
13100 Vercelli

Il campione e la scheda descrittiva devono pervenire a CRA–SCS entro il 15 febbraio.

III - ANALISI E ACCERTAMENTI

1. Varietà in corso di iscrizione al registro italiano.

Sul campione fornito dal costitutore, ai fini dell'iscrizione della varietà nel registro nazionale, CRA–SCS effettua i rilievi dei parametri previsti nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

2. Varietà iscritta nel catalogo comunitario.

Sul campione standard (o sulla semente certificata in Italia), fornito dal richiedente, CRA–SCS provvede ad attivare le necessarie azioni tecniche per la preparazione di due sub-campioni.

a) Sul primo sub-campione vengono effettuati i rilievi dei parametri previsti nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

b) Il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località scelte tra quelle già utilizzate per le prove agronomiche dell'iscrizione al registro nazionale. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo sub-campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni sopra descritti non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, la valutazione può essere effettuata utilizzando, oltre ai due dati rilevati come sopra descritto, anche il dato rilevato da un campione ottenuto ripetendo per un ulteriore anno la procedura sopra indicata al punto b). A tal fine deve essere presentata specifica domanda dal soggetto richiedente, con le stesse modalità descritte nel capitolo I.

IV - ELABORAZIONE DEI DATI

I risultati delle analisi e degli accertamenti effettuati, non appena disponibili sono inviati da CRA–SCS a:

- Ente Nazionale Risi (direzione@enterisi.it)
- Soggetto richiedente

Al termine del ciclo di accertamenti previsti, l'Ente Nazionale Risi calcola, per ogni caratteristica da valutare, la media dei valori ottenuti. La media è espressa con valori arrotondati:
- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

Per le varietà in corso di iscrizione al registro nazionale, se la procedura di iscrizione prevede 3 anni di prove, la media è calcolata sul triennio. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, la media è calcolata tenendo conto anche delle misurazioni effettuate dal costitutore.

Per le varietà iscritte nel catalogo comunitario, la media è calcolata sui dati rilevati da due o tre campioni ottenuti come descritto al capitolo III, comma 2.

La media ottenuta è confrontata con i valori indicati nell'allegato F; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.

V - COSTI

Il costo dell'intero ciclo di rilievi e accertamenti, a carico del richiedente, è riportato nei corrispettivi delle attività rese all'utenza al di fuori della certificazione ufficiale CRA–SCS (http://scs.entecra.it/tariffe.htm).

16A08223

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2016.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ciauscolo» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 207 dell'11 agosto 2009, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione Geografica Protetta «Ciauscolo»;

Vista la nota n. 0789095 del 7 novembre 2016 con la quale la Regione Marche, a seguito degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'*iter* amministrativo di modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni di produzione, stagionatura e confezionamento del «Ciauscolo» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di produzione, stagionatura e confezionamento;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Ciauscolo» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Ciauscolo» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ciauscolo» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza del regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 207 dell'11 agosto 2009.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciauscolo» è temporanea e la sua efficacia è limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 11 novembre 2016

Il direttore generale: ABATE

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Ciauscolo» ai sensi dell' art. 6 paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014

L'articolo 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciauscolo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 211 dell'11 settembre 2009 è integrato con i seguenti due paragrafi:

Art. 3.
Zona di produzione

I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Ciauscolo» che effettuano la produzione, la stagionatura e il confezionamento del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Ciauscolo», possono effettuare la produzione, la stagionatura e il confezionamento anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:

siano garantite l'identificazione e la tracciabilità delle materie prime;

sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciauscolo» è temporanea e la sua efficacia è limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

16A08222

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 414).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, nonché del 15 novembre, n. 408, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per la realizzazione delle strutture e moduli abitativi e non abitativi provvisori

1. Per garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, nonché delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016, i Soggetti pubblici preposti alle predette iniziative ai sensi delle medesime ordinanze possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voluven»

Estratto determina AAM/PPA n. 1786 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Rinnovo dell'autorizzazione, e Variazione di tipo IB: C.1.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale VOLUVEN;

Numeri di procedura:

n. DE/H/0223/001/R/002

n. DE/H/0223/001/IB/037

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, a seguito della procedura di rinnovo europeo; ulteriori modifiche degli stampati, relativamente al medicinale «Voluven», nelle forme e confezioni:

034660011 - Soluzione per infusione 10 flaconi vetro 250 ml

034660023 - Soluzione per infusione 10 flaconi vetro 500 ml

034660035 - Soluzione per infusione 10 sacche freeflex (poliolefine) 250 ml con sovrasacca

034660047 - Soluzione per infusione 20 sacche freeflex (poliolefine) 250 ml con sovrasacca

034660050 - Soluzione per infusione 10 sacche freeflex (poliolefine) 500 ml con sovrasacca

034660062 - Soluzione per infusione 15 sacche freeflex (poliolefine) 500 ml con sovrasacca

034660098 - Soluzione per infusione 25 sacche pvc 250 ml

034660100 - Soluzione per infusione 15 sacche pvc 500 ml

034660276 - Soluzione per infusione 20 sacche freeflex da 500 ml con sovrasacca

034660288 - Soluzione per infusione 30 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca

034660290 - Soluzione per infusione 35 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca

034660302 - Soluzione per infusione 40 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Fresen*ius* Kabi Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona (VR), via Camagre, 41, cap 37063, Italia, codice fiscale 03524050238

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08126

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olimel»

Estratto determina AAM/PPA n. 1787 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale OLIMEL;

Numero di procedura: n. FR/H/0419/001-006/II/019/G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale OLIMEL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

039941012 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 6 sacche a 3 comparti da 1000 ml

039941024 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml

039941036 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml

039941048 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 2 sacche a 3 comparti da 2500 ml

039941051 - «N9, Emulsione per infusione» 6 sacche a 3 comparti da 1000 ml

039941063 - «N9, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml

039941075 - «N9, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml

039941087 - «N9E, Emulsione per infusione» 6 sacche a 3 comparti da 1000 ml

039941099 - «N9E, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml

039941101 - «N9E, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml

039941113 - «N5E, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml

039941125 - «N5E, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml

039941137 - «N5E, Emulsione per infusione» 2 sacche a 3 comparti da 2500 ml

039941149 - «N7E, Emulsione per infusione» 6 sacche a 3 comparti da 1000 ml

039941152 - «N7E, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml

039941164 - «N7E, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml

039941176 - «N7, Emulsione per infusione» 6 sacche a 3 comparti da 1000 ml

039941188 - «N7, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml

039941190 - «N7, Emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml

039941202 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1000 ml

039941214 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1500 ml

039941226 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2000 ml

039941238 - «Periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2500 ml

039941240 - «N5E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1500 ml

039941253 - «N5E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2000 ml

039941265 - «N5E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2500 ml

039941277 - «N7E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1000 ml

039941289 - «N7E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1500 ml

039941291 - «N7E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2000 ml

039941303 - «N9E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1000 ml

039941315 - «N9E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1500 ml

039941327 - «N9E, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2000 ml

039941339 - «N7, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1000 ml

039941341 - «N7, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1500 ml

039941354 - «N7, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2000 ml

039941366 - «N9, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1000 ml

039941378 - «N9, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1500 ml

039941380 - «N9, Emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2000 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Baxter S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), piazzale dell'Industria, 20, cap 00144, Italia, codice fiscale 00492340583

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08127

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactrim perfusione»

Estratto determina AAM/PPA n. 1796/2016 del 3 novembre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BACTRIM PERFUSIONE», nella forma e confezione: «400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 5 ml in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11, 20131 - Milano - codice fiscale 00747170157.

Confezione: «400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 5 ml

AIC n. 028313029 (in base 10) 0V01G5 (in base 32)

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione

Composizione: una fiala da 5 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

Principio attivo: sulfametoxazolo 400 mg; trimetoprim 80 mg;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 028313029 - «400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 5 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 028313029 - «400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08128

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo *Nova* Argentia»

Estratto determina AAM/PPA n. 1797/2016 del 3 novembre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «PARACETAMOLO NOVA ARGENTIA», rilasciata alla Società Industria farmaceutica *Nova* Argentia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lovanio, 5, 20121 - Milano - codice fiscale 02387941202 è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione: «500 mg compresse» 20 compresse (Codice AIC 030556017) viene autorizzata la confezione: «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al (Codice AIC 030556029).

Titolare AIC: Industria farmaceutica Nova Argentia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lovanio, 5, 20121 - Milano - codice fiscale 02387941202.

Confezione: «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al

AIC n. 030556029 (in base 10) 0X4HVX (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 500 mg;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 030556029 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

«C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 030556029 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice AIC n. 030556017, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08129

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Cipla»

Estratto determina AAM/PPA n. 1779/2016 del 28 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «MOMETASONE CIPLA», nelle forme e confezioni: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale; «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Cipla (EU) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Esher-Gran Bretagna, Hillbrow House, Hillbrow Road, Surrey, cap KT109NW, Regno Unito (UK)

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale

AIC n. 043266028 (in base 10) 198CZD (in base 32)

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale

AIC n. 043266030 (in base 10) 198CZG (in base 32)

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione

Composizione: ogni erogazione rilascia come dose erogata (dall'erogatore):

Principio attivo: mometasone furoato 50 mcg (come monoidrato);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043266028 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043266030 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043266028 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 043266030 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in hdpe da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08130

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

Con decreto n. 1579 del 19 ottobre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86 della legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 46, particella n. 1239 ex 1105 di mq 398 - indennità liquidata € 2.641,94 - ditta Marcone Giovanni e Cristiano Carmela;

foglio 46, particella n. 1243 ex 1145 di mq 245 - indennità liquidata € 4.432,57 - ditta Di Napoli Pompea;

foglio 46, particella n. 1241 ex 1141 di mq 204 - indennità liquidata € 553,05 - ditta Di Napoli Pompea e Sanfrancesco Gerardina.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A08219

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante: «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, seconda colonna, è apportata la seguente correzione:

all'articolo 61, comma 3, lettera *b)*, dove è scritto: «…i soggetti di cui all'articolo *27* del decreto…» leggasi: «…i soggetti di cui all'articolo *29* del decreto…».

16A08240

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-275) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100161124